

L'EREDITÀ DI MASSIMO D'ANTONA E LA MODERNITÀ DEL SUO MESSAGGIO SCIENTIFICO*

Bruno Caruso

Sono molto grato agli organizzatori che mi hanno invitato a parlare di Massimo D'Antona nella aula dedicatagli in occasione della indimenticabile e commovente commemorazione per il ventennale della sua morte, nel 2019, in presenza del Presidente Mattarella, di Olga e di Valentina.

Ho ricordato molte volte Massimo, non solo come studioso, ma anche come persona e come amico; ci è tanto intensamente e costantemente presente in spirito, da aver nel tempo colmato la sua provvisoria assenza.

Gli ho dedicato vari scritti ritornando a riflettere sui suoi saggi; l'ho fatto pure di recente in un saggio pubblicato in una monumentale opera sulle *Idee di lavoro e di ozio* curata tra gli altri da Giovanni Mari.

In quel saggio ho ripercorso il contributo di Massimo sull'idea di soggetto nel diritto del lavoro, in ciò ribadendo la mia convinzione che egli appartiene ai giganti della disciplina perché il suo è un pensiero vivo che continua a essere fonte di ispirazione per chi ancora riflette e opera nella contemporaneità. Il suo pensiero è un inesauribile trampolino di lancio verso il futuro, ma che consente di guardare con il necessario distacco e con consapevolezza critica anche il passato e il presente.

In questo intervento mi soffermerò, nella prima parte, sulla sua personalità di studioso per evidenziare l'importanza dell'eredità del suo pensiero, con riferimento in particolare al problema del metodo. Formulerò poi alcuni pensieri sparsi su cui sto riflettendo, su temi più specificamente giuslavoristici con riguardo alla modernità del suo messaggio scientifico.

Con riguardo alla eredità tra i tanti lasciti del Suo pensiero vorrei oggi evidenziare l'intrinseco dinamismo delle Sue riflessioni sul diritto del lavoro, e la conseguente perdurante sua attualità. Li collegherei al personale percorso formativo ed esistenziale, a cui vorrei brevemente accennare.

* Relazione al convegno dal titolo "1999-2024: l'eredità di Massimo D'Antona e la modernità del suo messaggio scientifico" tenutosi alla Sapienza Università di Roma il 20 maggio 2024

Massimo, non era solo un giurista di altissimo profilo, con quel che questo significa con riguardo al dominio della tecnica peculiare dei giuristi: vale a dire la riconosciuta la capacità di leggere il diritto positivo e il diritto vivente, mettendoli a sistema.

Massimo, così come ho già detto di Riccardo del Punta e a cui mi piace oggi accostarlo, era pure un giurista intellettuale: citando Robert Walzer, un professore, per come posso testimoniare direttamente, che si dedicava a letture che andavano al di là del proprio campo strettamente tecnico giuridico: un “intellettuale funzionale” a un progetto culturale e non chiuso in una torre eburnea, come ci ha descritto gli intellettuali Sabino Cassese in un recente pamphlet.

Questo rapporto con la cultura generale è parte intrinseca della personalità di Massimo ed è quindi un fattore che va preliminarmente considerato prima di ogni riflessione di merito del suo pensiero con riguardo alla modernità del suo messaggio.

Ma questo Suo rapporto con la cultura va precisato e mi scuserete una breve digressione sulla figura del giurista intellettuale, ispiratami da Massimo d’Antona e, più di recente, da Riccardo del Punta.

Massimo manteneva un rapporto diretto e privilegiato con la cultura viva, che gli consentiva di rivisitare le idee in evoluzione, ma guardando anche alle tradizioni e alle pratiche discorsive che costituiscono il prezioso patrimonio del pensiero e della dottrina giuslavoristica.

Anche da questo gli derivava una grande apertura al cambiamento.

L’osservazione della evoluzione del sistema, con strumenti di analisi ad ampio spettro, produceva in lui, dialetticamente, l’articolazione di una riflessione che oggi mette in grado noi stessi di sviluppare e promuovere l’innovazione, il dialogo reciproco e inclusivo, inducendoci ad attrezzarci di adeguati processi cognitivi e aperture mentali.

Direi, in sintesi, che sia Massimo sia Riccardo, hanno praticato l’intuizione di Marcel Proust per cui: *“la vera scoperta non consiste nel trovare nuove terre, ma nell’aver nuovi occhi”*.

Ovviamente non sempre è così nella dottrina giuslavorista contemporanea.

Sia perché la frequentazione con la pratica e la cultura storica e interdisciplinare non è così scontata e accettata come metodo, e direi di più, come componente insostituibile di una solida identità di giurista.

Sia perché, allorché ci si imbatte in qualcuno che pretenziosamente si considera depositario di sapere e cultura sedimentata - con riguardo al diritto del lavoro delle origini e ai grandi pensatori di quell’epoca - ci si avvede, leggendo con attenzione questi contributi, che si tratta,

spesso di un rapporto con ciò che io definisco, in contrapposizione, *cultura giuridica morta*: con tutto quel che segue con riguardo all'effetto di atrofizzazione del dibattito culturale.

Le idee riproposte sulla base delle rivisitazioni fondate sulla cultura morta, sono statiche, stagnanti e conseguentemente vengono devitalizzate con riguardo all'analisi del cambiamento.

È il rapporto con l'eredità storico-culturale, con le discipline giuridiche limitrofe e con la comparazione - pur fondamentale e importante in una visione dinamica del diritto - che in tale approccio, viene irrigidito, compartimentalizzato, incartapecorito diventando euristicamente inutile.

A tutto ciò segue, in questi studiosi, un'incapacità di leggere e comprendere il presente non solo con riguardo ai fatti, ma anche al diritto. Il risultato scientifico, o pseudoscientifico, della cultura morta è alla fine un bagno in una melmosa, narcisistica autoreferenzialità.

È ciò perché la cultura morta conduce a un eccesso di sapere erudito, avulso, decontestualizzato e frammentato, non certo organico né sistematico, assolutamente inutile per aiutare a leggere l'attualità.

Tutto il contrario di come Massimo, e pure Riccardo Del Punta, intellettuali di razza, hanno interagito, in forma dinamica e innovativa, con il sapere interdisciplinare e con l'eredità della grande cultura giuridica storicamente sedimentata.

In loro, portatori invero di cultura viva, è evidente, la continua ricerca dei germi attivi della nostra migliore eredità culturale, anche con riguardo ai valori: vale a dire una narrazione che presuppone l'interrogarsi, criticamente ed evolutivamente, sui diritti e sui doveri a di chi lavora, a partire centralità della persona nell'impresa, negli altri luoghi di lavoro e nelle organizzazioni che cambiano; una narrazione che parte *da* e ritorna circolarmente *alle* intercedini e alle fessure della contemporaneità.

Una vitalità di pensiero, dunque, che ha fecondato la bio diversità e (fortunatamente) il pluralismo culturale e ormai anche associativo della comunità dei giuslavoristi.

Una cultura giuridica viva, quella di Massimo e di Riccardo, ma mi piace ricordare in tal senso anche Luigi Mariucci, che ha teso a includere non a escludere, senza eccessi che alienano e allontanano gli interlocutori, con un equilibrio, sempre armonico e ricercato, tra acquisizione di conoscenza, utilizzo della stessa e umiltà nella ricerca e nel dialogo con gli altri.

Che è poi la cifra esistenziale dello scienziato sociale che voglia dirsi tale.

Detto questo sulla viva eredità culturale di Massimo D'Antona, qualcosa cosa sulla modernità del suo messaggio scientifico.

Massimo era un giurista del '900 ma, come ho già detto, con lo sguardo volto al futuro, al nuovo secolo in arrivo, mentre egli era nel pieno del suo operare. È inutile ricordare - lo si è fatto molte volte - la sua capacità visionaria, le sue intuizioni delle avvisaglie di trasformazioni epocali che si sarebbero poi palesate, ma già intuite nel presente; questa capacità di lettura dei processi trapela in alcuni suoi scritti soprattutto quelli pubblicati poco prima della sua scomparsa.

In lui era ben precisa e netta la partizione canonica della nostra disciplina, sia con riguardo alla sua riconduzione a sistema, sia per le ricadute che ne seguivano per la ricerca: la distinzione tra diritto del rapporto di lavoro (i diritti e i doveri del lavoratore subordinato e gli obblighi e le pretese del datore); e il diritto sindacale inteso quale diritto delle organizzazioni, degli interessi e delle relazioni collettive.

È una distinzione scolpita anche nei titoli dei volumi della raccolta dei suoi scritti, le *Opere* come la titolammo e della cui curatela ci occupammo con Antonio Lo Faro - insieme ad Anna Alaimo i primi allievi della scuola catanese insieme a lui fondata - e Silvana Sciarra. È una distinzione sistematica, quella tra diritto del rapporto e diritto sindacale, ancora molto utilizzata anche se va certamente aggiornata per come si intravede anche nei titoli delle due sessioni della odierna giornata di studi: l'idea di lavoratore e le tecniche di regolazione del rapporto nella sessione mattutina, e le trasformazioni del diritto sindacale e dell'impresa, ancorché riferite a un non meglio precisata impresa digitale, in questa pomeriggio.

Massimo si è occupato diffusamente dell'uno e dell'altro subsystema regolativo: il licenziamento e la reintegrazione per il primo; la democrazia, la rappresentanza e la rappresentatività sindacale, per l'altro, solo per citare alcuni dei sottotitoli delle sue ampie ricerche.

Se volessimo, tuttavia, ripercorrere sino in fondo i suoi itinerari occorrerebbe ricordare che si è occupato diffusamente anche di altri due sub sistemi regolativi altrettanto cruciali e strategici per il diritto del lavoro oggi: in primo luogo l'Europa come agenzia di regolazione e come, si continua fideisticamente a sperare, futuro stato federale che è una delle quattro idee di Europa di cui ci parla il libro molto bello di Timothy Garton Ash ; e poi le pubbliche amministrazioni nella funzione di datrici di lavoro e il lavoro pubblico come leva di modernizzazione dello stato.

Di entrambi questi ulteriori subsystemi è superfluo ricordare la valenza e l'attualità del pensiero di Massimo su cui occorrerebbe tornare a riflettere specificamente, immagino che se occuperanno, almeno con riguardo al pubblico impiego alcuni interventi che seguiranno il mio.

Con riguardo alla canonica bipartizione tematica - diritto del rapporto e diritto sindacale - penso di poter affermare che se Massimo fosse oggi presente in corpo oltre che in spirito, probabilmente non la metterebbe in discussione né, come io incomincio invece in parte a fare, contesterebbe la concezione diacritica e di conflitto binario di interessi che sta alla base del paradigma della disciplina anche se declinato diversamente, sul versante del rapporto individuale e del diritto sindacale.

Probabilmente, malgrado le nostre lunghe discussioni, non sarei riuscito a scalfire questa sua visione binaria della disciplina, sia con riguardo al sistema, sia con riguardo agli interessi in gioco.

Le nostre storie personali, i nostri percorsi di ricerca, le nostre convinzioni latamente politiche, i nostri background culturali, le nostre letture, anche se spesso rimbalzavano reciprocamente, non erano propriamente le stesse, si sovrapponevano fino a un certo punto e non riesco francamente a capire oggi se l'esito di questa ricerca, comunque comune, sarebbe stata un percorso sovrapponibile o una retta parallela posto che ci muovevamo nella stessa direzione e con le medesime curiosità.

E tuttavia i suoi scritti sul soggetto, davvero moderni e prospettici, mi hanno stimolato alcune riflessioni a cui ho già accennato nell'articolo di cui dicevo all'inizio e che mi propongo di sviluppare perché impattano direttamente sul paradigma della nostra disciplina.

Dico questo perché vorrei riproporre, in estrema e disorganica sintesi, alcune idee, alcune delle quali ho condiviso con Riccardo Del Punta e Tiziano Treu nei manifesti sulla sostenibilità e sulla doppia transizione e che sono in fase di ulteriore approfondimento che, in tutta sincerità, non so quale accoglimento avrebbero avuto in Massimo, al di là della certezza di un dialogo fecondo e critico con lui su di esse.

A) Il punto di partenza, quello che probabilmente più avrei condiviso con Massimo, è di rimettere al centro del diritto del lavoro, anche nella prospettiva della regolazione, una idea di lavoratore come soggetto attivo, non solo economicamente ma umanamente emancipato. Una concezione antropologica, pre-contrattuale che fa riferimento a una condizione di status anche se non di tipo specificamente professionale: si tratta di una idea di lavoratore cognitivo convenzionalmente molto utilizzata in sociologia e a scarsa pregnanza giuridica in sé considerata, ma a forte connotazione valoriale se la si colloca nel più ampio contesto della teorica, economica e filosofica, delle *capability*; teorica notoriamente molto utilizzata da Riccardo e ripresa di recente anche da Adalberto Perulli. In questa prospettiva la persona nell'esperienza esistenziale del lavoro (aggiungo io di alta qualità), a prescindere da ogni altra qualificazione, si riappropria di uno status esistenziale e non solo lavorativo di libertà positiva che gli consente la costruzione del proprio progetto di vita; e ciò avviene non in astratto ma

nei luoghi concreti e situati dove si pratica e si persegue la sostenibilità. E' uno status costruito, secondo i giuristi che si ispirano a Marta Nussbaum attorno a diritti e doveri sociali di nuovo conio riferiti alla persona in quanto tale, che va oltre la semplice riproposizione della teorica dei diritti umani. Si tratta di un ritorno al concetto di status, prima del contratto, che ha radici teoriche profonde solo in parte accostabile all'idea di cittadinanza marshallianamente industriosa di cui ci ha detto molte volte Umberto Romagnoli. Ma su questo devo rinviare.

B) Questa nuova figura antropologica di lavoratore cognitivo, ed è il secondo passaggio, non ha nulla di ontologico o di spirituale come il soggetto nella dottrina sociale della chiesa: è una figura laicamente, storicamente e concretamente situata nei nuovi rapporti sociali di produzione; essa rappresenta l'intelligenza del lavoro e rivendica un autonomo spazio concettuale nel nostro diritto: con riguardo al contratto individuale ne detta una configurazione che va molto oltre lo scambio di obbligazioni fisse e predefinite, secondo alcuni ridotte all'osso, imponendone invece una ricostruzione di contratto strutturalmente incompleto e relazionale. Con riguardo al rapporto tale figura soggettiva dà luogo ad una relazione, con l'impresa olisticamente intesa, e non solo con l'altro contraente/datore di lavoro, strutturalmente e reciprocamente fiduciaria e cooperativa. Occorre però rimarcare che nella frammentazione dei lavori a cui assistiamo e nella subordinazione declinata al plurale che ne consegue, tale figura convive con altri, più tradizionali e duri, scenari di subordinazione e assoggettamento (ove centrale rimangono le norme inderogabili e dove ancora ha un senso rivendicare l'anima antica e protettiva e garantista del diritto del lavoro)

C'è da aggiungere che il lavoratore, che pratica l'intelligenza del lavoro, opera in luoghi di lavoro speciali e in continua trasformazione, probabilmente neppure previsti e prevedibili dalla chiarezza visionaria di Massimo. Tale figura si relaziona cooperativamente con un altro soggetto, pur esso attore protagonista della trasformazione in atto: l'impresa tecnologicamente avanzata, ma non solo quella, che ha internalizzato il paradigma della sostenibilità; con quel che segue non solo in termini di condivisione di valori imperniati sulla persona, sul lavoro, sulla fiducia, sulla produzione sostenibile, ma anche di perseguimento di una pluralità di scopi sociali oltre il profitto e l'interesse a breve degli azionisti.

Questo secondo soggetto, l'impresa sostenibile non opera atomisticamente, essendo inserita spesso da protagonista in relazioni di mercato ma anche sociali (soprattutto nella forma giuridica benefit); tale soggetto imprenditoriale collocato in una visione sistemica, potrebbe dar luogo, il condizionale è d'obbligo essendo la transizione ancora incerta negli esiti, a una formazione sociale nuova: il capitalismo sostenibile o degli stakeholder che si fa carico, oltre che economicamente, anche socialmente e giuridicamente delle esternalità prodotte dalle imprese irresponsabili del turbocapitalismo finanziario.

Questi luoghi diventano fucine di sperimentazione, elaborazione e implementazione non solo di nuove tecniche produttive dolci, con riguardo al processo e al prodotto, ma anche di nuove meccanismi regolativi, a vari livelli e a diverso fondamento, autonomi ed eteronomi, che hanno a fattor comune, una impronta collaborativa e cooperativa, e non più di conflitto, tra capitale e lavoro, tra imprese e lavoratori. Per questi luoghi di produzione di valore non solo economico ma anche sociale, governati dal paradigma ESG mi sentirei di riproporre, ovviamente aggiornata, l'idea olivettiana di impresa comunità.

C) Tutto questo, ed è il terzo passaggio, e mi avvio a chiudere, ha delle ricadute a cascata oltre che sul rapporto anche sul tema del cambiamento del diritto sindacale e delle relazioni collettive, posto che oggi diritto del rapporto e diritto sindacale non possono più essere considerati due subsistemi autonomi e stagni e non comunicanti. Qui il discorso diventa complesso e andrebbe analiticamente dissezionato. Andrebbe condotto lungo il crinale dell'analisi dei cambiamenti dei soggetti collettivi, imprese e sindacati (i due grandi soggetti le cui relazioni hanno addensato le riflessioni sul diritto sindacale e relazioni industriali), e poi dei format più conosciuti delle reciproche relazioni (la negoziazione collettiva e le formule plurime di partecipazione). Per ragioni di tempo trascuro la terza dimensione, le relazioni collettive, e mi limito a dire qualcosa sui soggetti - impresa e sindacati - e sulle tensioni che su di essi genera la doppia grande transizione, quella verde e quella tecnologica, e su come in tutto questo è utilizzabile il messaggio di Massimo D'Antona.

C1) Con riguardo all'impresa come soggetto, e fermo il richiamo al carattere multiverso del sistema dell'impresa oggi, mi limito a dire che oggi essa è, sempre più, chiamata a svolgere un ruolo cruciale e autonomo nel processo di transizione (al punto che se ne accentua pure il ruolo politico); il che mette al centro dell'attenzione dei giuslavoristi temi inediti: i modelli di governance societaria, il ruolo degli amministratori e l'autonomia e la responsabilità nei confronti degli shareholder e degli stakeholders; tutto ciò a prescindere da relazioni collettive privilegiate con i rappresentanti dei lavoratori. In questa prospettiva, il management e gli amministratori, tendono diventare agenti della sostenibilità; ciò avviene o per autoregolazione e scelta autonoma (strada che continuo a prediligere), o in virtù di obblighi di legge: si pensi alla direttiva sulla *due diligence*, sulla informazione non finanziaria, sulla tassonomia della sostenibilità, ma anche al secondo comma dell'art. 2086 riformato e al principio codicistico di adeguatezza degli assetti organizzativi; ovvero, anche tramite riforme del diritto societario in vari contesti nazionali. L'impresa assume quindi in proprio una funzione generativa e plurifunzionale, non limitata alla creazione di valore da distribuire agli azionisti, affidata agli amministratori e ai manager, che genera anche responsabilità giuridica (richiamo ancora la proposta di direttiva *due diligence*).

C2) Con riguardo al sindacato il discorso si fa ancor più delicato e direi più complicato perché si tratta di un soggetto che fa parte di noi, del nostro DNA culturale, della nostra pelle, della nostra storia. Molti di noi, tra cui il sottoscritto, si sono avvicinati al diritto del lavoro attratti da questa organizzazione che ha svolto una funzione storicamente progressiva e di invero dei valori costituzionali e post fascisti. Per Massimo l'analisi del sindacato come soggetto ha costituito un passaggio cruciale del suo percorso di ricerca, i suoi scritti sono ancora delle pietre miliari. Ma detto brutalmente: lo studio del sindacato è ancora così centrale nel panorama giuslavoristico internazionale, e cosa dire della sua funzione economica, politica e sociale nella doppia transizione?

Il declino del sindacato di cui si parla ormai da più decenni, è un fatto oggettivo: è un declino statistico (relativo ai tassi di iscrizione) ma anche funzionale e direi alla fine pure culturale e di identità. Le cause sono multifattoriali. È un dato di fatto, per esempio, la marginalizzazione funzionale del sindacato nelle imprese che praticano la sostenibilità e il cui management si relaziona direttamente con i lavoratori cognitivi, saltandone la mediazione. Fu lo stesso problema che si pose Olivetti con il sindacato di comunità alternativo a quelli allora storici.

Per il rilancio di identità e funzioni del sindacato è definitivamente tramontata l'epoca in cui come giuristi potevamo dare consigli e ricette ai leader sindacali per indurli a porre in essere processi di autoriforma: lo segnalava già, in tempi non sospetti, Luigi Mariucci. Si può discutere - e se ne discute soprattutto a livello internazionale, meno in Italia - di sindacato 4.0 e di quali dovrebbero essere le sue funzioni generative e collaborative, le conseguenze organizzative e politiche e di attività, nella doppia transizione. Si può invece insistere su una sua visione più tradizionalmente conflittuale magari pensando a dotarlo di nuovi strumenti di azione e di *legal mobilisation*: per esempio l'uso della *class action* o le azioni di inibitoria collettiva ora previsti dal C.P.C.; si possono proporre nuove strategie di diritti di informazione e consultazione con riguardo alle distopie tecnologiche del capitalismo della sorveglianza; ma si possono rilanciare anche i temi più tradizionali di contrasto alla precarietà, e nuove rivendicazioni salariali anche oltre il salario minimo, in un mercato del lavoro divenuto, per varie ragioni, più favorevole all'offerta: segnale al riguardo che sembra sia in atto una ripresa del sindacalismo classico rivendicativo negli Usa, a partire dal settore dell'auto ma non solo. Si possono pensare nuovi modelli di sindacalismo e di aggregazione delle nuove soggettività. dagli *autonomi soli*, ai *freelancer*, ai lavoratori delle piattaforme: gli esempi anche positivi non mancano. Non mi pare tuttavia che tutto questo salvi il sindacato da quello che già Bruno Manghi in tempi non sospetti aveva definito come declino storico e strutturale. E tutto ciò produce degli effetti anche nel rapporto tra sindacato e giuristi del lavoro che era questione che notoriamente coinvolgeva molto Massimo.

Per cui mi limito a constatare che oggi il rapporto tra i giuristi del lavoro, almeno quelli vicini e organici al sindacato nelle c.d. consulte, non abbia più quella proattività e quell'interscambio vivace che aveva ai tempi di Massimo. È un rapporto stanco, se non liso e frustrato, che oltretutto denota, ma è una mia personale opinione, una subordinazione culturale dei giuristi alle scelte e al protagonismo politico di alcuni leader molto più attenti al protagonismo politico piuttosto che al futuro della propria organizzazione.

Rimane, comunque, aperto il tema della funzione del sindacato nella grande transizione e probabilmente per avere input innovativi e freschi in questo senso, bisogna guardare o fuori dai confini nazionali o studiare con la medesima curiosità con cui l'avrebbe fatto Massimo alcune sperimentazioni innovative apparentemente di nicchia ma di grande interesse: gli esempi non mancano. Ma questa è un'altra storia.